



INPDAP

ISTITUTO NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

RACCOMANDATA A/R

40 MAG 2003

DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

UFFICIO

DI ENNA

--> Li, 07/05/2003
A: IMPELLIZZERI ANGELO
VIA SALVADOR ALLENDE, 16, 94010 ASSORO EN

PROT. N. 4348

p.c.COMUNE DI ASSORO
V CRISA 94010 ASSORO EN

NUM. RIFERIMENTO **8863203**
PRATICA **Ricongiunzione art.2 L.29/79** RC01217717
PROTOCOLLO N.
ALLEGATI N. 2

Oggetto: Provvedimento di Ricongiunzione art.2 L.29/79

A favore di: **IMPELLIZZERI ANGELO**

Data di nascita: **08/06/1955**

Si comunica che in base alle disposizioni vigenti, si riconosce alla S.V. la Ricongiunzione art.2 L.29/79 di periodi pari ad ANNI 2 MESI 2 GIORNI 24 ai fini del diritto e ANNI 2 MESI 2 GIORNI 24 ai fini della misura del trattamento di quiescenza, cui corrisponde un contributo di Euro 0

Si trasmette la relativa determinazione n.DT011200300026153 del 07/05/2003, in duplice esemplare, di cui uno dovrà essere restituito a questo I.N.P.D.A.P., dopo aver compilato e firmato la dichiarazione in calce alla determinazione stessa.

Si avverte che la predetta dichiarazione circa la forma di pagamento prescelta, con la firma della S.V. autenticata dal Capo dell'amministrazione dalla quale dipende, dovrà pervenire a questo I.N.P.D.A.P. entro novanta giorni dalla data di ricezione della presente. Decorso inutilmente tale termine perentorio, non potrà essere accolta la richiesta di pagamento rateale, restando ammissibile soltanto il pagamento in unica soluzione, da effettuarsi entro un anno dalla data innanzi precisata.

Si unisce un modulo di versamento della somma dovuta, nell'ipotesi che la S.V. intenda effettuare il pagamento in unica soluzione.

Avverso il provvedimento può essere presentato ricorso al Comitato di Vigilanza della Gestione competente - Via S. Croce in Gerusalemme, 55 - 00185 ROMA entro 30 giorni dalla notifica (art. 8 del D.P.R. 24/09/97, n° 368).

Il ricorso, non soggetto al bollo e sottoscritto dall'interessato o dal mandatario o dal rappresentante dell' Ente di patronato, deve essere presentato - direttamente o a mezzo raccomandata - a questa Sede Provinciale o, in alternativa, alla sede legale dell' I.N.P.D.A.P. - Via S. Croce in Gerusalemme, 55 - 00185 ROMA.

IL DIRIGENTE
Dott. Natale Corrado INTURRI

DETERMINAZIONE

N. DT01/1200300026153

I.N.P.D.A.P.

PRATICA

Ricongiunzione art.2 L.29/79

N. RC01217717

RIFERIMENTO

N. 8863203

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

UFFICIO

DI

ENNA

IL DIRIGENTE

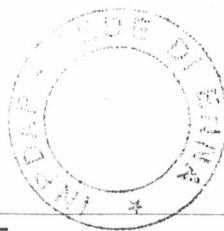
- Visto il D.Lgs.30 giugno 1994, n.479;
- Visto il D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 12/04/95;
- Visto l'art.30 del D.L.28 febbraio 1983 n.55, convertito in L.26 aprile 1983 n.131;
- Vista la Legge.8 agosto 1991, n.274;
- Visti il D.Lgs. n. 503/92, la L. n. 537/93, la L. n. 724/94, la L. n. 335/95
- Visti il D.Lgs. n. 564/96, il D.Lgs. n. 184/97, la L. n. 1338/62

Vista la domanda di **Ricongiunzione art.2 L.29/79** presentata in data **12/09/2000**
da **IMPELLIZZERI ANGELO**
data di nascita **08/06/1955**

DETERMINA

di riconoscere a favore di **IMPELLIZZERI ANGELO**
mediante Ricongiunzione art.2 L.29/79 come da allegato prospetto analitico che costituisce parte integrante del presente provvedimento, i periodi pari ad ANNI 2 MESI 2 GIORNI 24 ai fini del diritto ed ANNI 2 MESI 2 GIORNI 24 ai fini della misura del trattamento di quiescenza, cui corrisponde un contributo di Euro 0

li', 07/05/2003

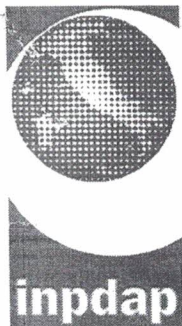


IL DIRIGENTE

Dott. Nicola Enrico RITURRI

AVVERTENZE

- A) Il dipendente ha la facoltà di versare il contributo relativo ai periodi da ricongiungere, con le seguenti modalità:
1. IN UNICA SOLUZIONE, entro un anno dalla data di ricevimento della presente determinazione, mediante versamento sul c/c postale n.36140002 Roma intestato al Tesoriere Centrale-Cassiere degli Istituti di Previdenza, facendo risultare nell'apposito modulo, con calligrafia chiara e leggibile, le proprie generalità, il motivo del versamento (Ricongiunzione art.2 L.29/79) ed il numero di posizione.
 2. A RATE MENSILI, per un numero di anni pari al doppio del periodo da ricongiungere e, in ogni caso, non superiore ai 15, mediante trasformazione della somma corrispondente al contributo, in base al comma 2 dell'art.10 della legge 8 agosto 1991 n.274.
- B) Il dipendente che entro il TERMINE PERENTORIO DI novanta giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione non abbia fatto pervenire all'I.N.P.D.A.P. la dichiarazione del pagamento rateale, dovrà effettuare il pagamento in unica soluzione, a pena di DECADENZA, entro un anno dalla data predetta.
- C) LA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DOVRA' PERVENIRE ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE ED ENTRO UN ANNO ANCHE IN CASO DI RIMBORSO



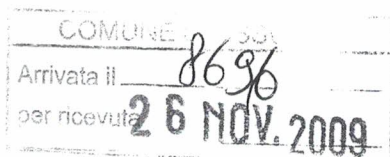
DIREZIONE PROVINCIALE ENNA
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
SETTORE PENSIONI
IN REGIME INTERNAZIONALE

uff. Persone

Enna, li 19/11/2009

rel. / resp.

AL SIG. IMPELLIZZERI ANGELO
VIA SALVATORE ALLENDE N. 16
94010 ASSORO



AL COMUNE DI ASSORO
UFFICIO PERSONALE
94010 ASSORO

da citare nella risposta
Posizione 8863203

OGGETTO: Totalizzazione dei periodi di lavoro svolto all'estero.

Regolamento C.E. n° 1606/98.

Sig. IMPELLIZZERI ANGELO nato 08/06/1955.

La S.V. ha prodotto in data 16/09/2000 domanda di valutazione, a termini del Regolamento C.E. n° 1606/98, dei periodi di assicurazione compiuti all'estero, ed in esito all'istruttoria all'uopo effettuata, comunica che la richiesta può essere accolta.

Pertanto, per effetto dell'art.45 del Regolamento di sicurezza sociale n° 1408/71 (la cui validità viene estesa ai pubblici dipendenti dal predetto regolamento C.E. n° 1606/98), i periodi di assicurazione in regime generale estero:

dal 02/05/1972 al 31/12/1973 mesi 20
dal 01/01/1974 al 26/06/1974 mesi 06
dal 04/09/1974 al 24/10/1974 mesi 02
dal 25/10/1974 al 26/04/1975 mesi 06 (disoccupazione)
dal 01/05/1975 al 31/05/1975 mesi 01 (disoccupazione)
dal 01/06/1975 al 20/02/1976 mesi 09
dal 22/03/1976 al 31/10/1977 mesi 20
dal 02/11/1977 al 22/09/1983 mesi 70
dal 23/04/1980 al 01/06/1980 mesi 01 (disoccupazione)
dal 23/09/1983 al 09/12/1983 mesi 03 (disoccupazione)
dal 02/01/1984 al 06/02/1984 mesi 01 (disoccupazione)
dal 07/02/1984 al 01/01/1985 mesi 12
dal 14/02/1985 al 17/12/1986 mesi 23
dal 01/01/1987 al 14/03/1987 mesi 03 (disoccupazione)

valutabili in anni 14 mesi 09 e giorni 00 ((il periodo suddetto è stato limitato ad anni 14 e mesi 05 in quanto coperto da ricongiunzione art. 2 L. 29/79)) potranno formare oggetto di totalizzazione con quelli di cui risulta titolare nel regime speciale per i pubblici dipendenti ai fini del perfezionamento dei requisiti per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica ovvero dell'incremento dell'anzianità contributiva del richiedente.

All'Amministrazione in indirizzo si ritiene utile rappresentare fin d'ora che i periodi di assicurazione all'estero dovranno essere considerati nell'ordine cronologico rispetto al quale gli stessi si riferiscono esclusivamente ai fini del diritto a pensione.

Alla stessa Amministrazione, nell'adozione del provvedimento di pensione, si ritiene utile rappresentare che per la valutazione dei periodi di assicurazione esteri dovranno seguirsi le disposizioni recate dall'art.46 del Regolamento n°. 1408/71, ribadite dal Ministero del Lavoro con circolare n°. 12 del 02.02.1999, circa i criteri di calcolo della prestazione con la tecnica comunitaria del prorata.

In dettaglio, occorrerà procedere nel seguente modo:

1. determinazione dell'importo **"teorico"** della prestazione sulla base dei periodi nazionali ed esteri, come se questi ultimi fossero stati compiuti sotto la legislazione nazionale.
2. determinazione dell'importo **"effettivo"** della prestazione (da ammettere a pagamento) moltiplicando l'importo "teorico" con il coefficiente ottenuto dal rapporto tra il totale dei soli periodi nazionali (trasformato in mesi) e il totale di tutti i periodi (trasformato in mesi).

Qualora il dipendente consegua il diritto alla pensione senza totalizzare i periodi esteri, si dovrà determinare sia l'importo del trattamento pensionistico considerando i soli periodi nazionali che quello in regime internazionale, conferendo, tra i due importi pensionistici così ottenuti, quello più favorevole.

L'Ufficio competente al trattamento pensionistico si farà infine carico di rimettere copia del provvedimento di conferimento del trattamento pensionistico definitivo a questo Ufficio, che provvederà a darne notizia alla competente Istituzione previdenziale estera.

Avverso il provvedimento può essere presentato ricorso al Comitato di Vigilanza della Gestione competente entro 30 giorni dalla notifica (art.8 D.P.R. 24/9/97, n. 368)

IL DIRIGENTE
Dr. Mario Capizzi